

4° IL GRAPPOLO REGOLARITA' A MEDIA
14-15 Settembre 2024

Data: San Damiano D'Asti (AT), 15 Settembre 2024

Documento n°: 2.2

Oggetto: Decisione n.1 dei Commissari Sportivi

Ora: 13.05

Da Commissari Sportivi

A Conduttore della vettura n. 202 Garghetti Giorgio – Lic. N. 462775

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto dal Direttore di Gara la comunicazione n. 2 (doc.3.6) con il rapporto dell'Ufficiale Stefano Poniello, avendo convocato il concorrente n. 5 Sig. Rimoldi Roberto con il coopilota Sig. Consiglio Roberto ed il concorrente n.202 Sig. Garghetti Giorgio con la Sig.ra Giordano Barbara e ascoltato le versioni fornite dai medesimi conduttori / concorrenti nonché sentito telefonicamente l'Ufficiale di Gara Stefano Poniello lic 482244 e avendo sentito altresì le testimonianze dell'equipaggio n. 52 Sig.re Frasson Marina e Palitta Masina, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Vettura N° 202 e Conduttore: Garghetti Giorgio

Concorrente: Garghetti Giorgio

Data e ora: 15.09.2024 ore 9:15 circa

Sessione: uscita dal 2 CO assistenza

Fatto: poiché la vettura n. 202 risultava in sosta in posizione da rendere più difficoltoso il passaggio delle vetture, nasceva una diatriba tra il conduttore Sig. Consiglio Roberto della vettura n. 5 ed il conduttore Garghetti Giorgio della vettura n. 202 che si scambiavano epiteti e prese in giro facendo intervenire gli Ufficiali di gara che li hanno separati e sedati.

Violazione: art. 8.5 RSN divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

Decisione: Ammonizione con diffida

Motivazione:

Il Collegio dopo aver ascoltato le parti e sentito la testimonianza sia dell'Ufficiale di Gara che delle conduttrici della vettura n. 52 che seguiva la vettura n. 5, ritengono che la condotta del Sig. Garghetti Giorgio sia un comportamento riprovevole e non consono alle manifestazioni sportive. La circostanza che non risultano precedenti provvedimenti e della provocazione giustificano la misura della sanzione erogata.

Per questi motivi, il conduttore Sig. Garghetti Giorgio della vettura n. 202 è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN

Il Concorrente è informato che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Massimo GOTTA

Alberto COTRONEO

Pietro COSENTINO





4° IL GRAPPOLO REGOLARITA' A MEDIA
14-15 Settembre 2024



Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. _____ dei Commissari Sportivi:

Data: Ora: Firma:

Esposto alle: ...h...13.10